

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria generale
Ufficio gestione economica e previdenziale del personale

Matricola 2228, profilo professionale di ausiliaria: risoluzione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023"

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 12 giugno 2019 "Conferma linee di indirizzo relative alla gestione delle risorse umane";

Visti ancora:

- il contratto collettivo di lavoro di data 1. dicembre 2008,
 - l'accordo stralcio per il rinnovo del c.c.l. di data 21 dicembre 2017,
 - l'accordo per il rinnovo del c.c.l. di data 30 settembre 2020,
- riguardanti il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Considerato che il comma 2 dell'art. 27 del citato c.c.l. 2008 prevede che il rapporto di lavoro si risolva automaticamente al raggiungimento dei limiti di età e cioè a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65esimo anno;

Visto l'art. 5, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, il quale prevede che, ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale, la Regione applichi la legislazione statale vigente in materia;

Considerato che, secondo la vigente normativa in materia di accesso al pensionamento, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio costituisce il termine non superabile se non per il conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione;

Accertato che la dipendente *omissis* è nata il 21/01/1955;

Considerato infine che unicamente con l'intervento dell'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici è stato possibile ricomporre la posizione assicurativa della dipendente e accertare quindi l'acquisita maturazione di un diritto a pensione;

Riconosciuta conseguentemente la necessità di disporre la risoluzione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato della dipendente a far data, a richiesta, dal 1. settembre 2021;

Ravvisata infine l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione del trattamento di fine servizio spettante all'interessata;

d e c r e t a

- la risoluzione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato della dipendente *omissis*, inquadrata nella posizione economico-professionale A1, profilo professionale di ausiliaria, in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il cui rapporto d'impiego cessa pertanto il 31 agosto 2021 (ultimo giorno di servizio);
- di dare atto che risultano rispettati i termini di preavviso previsti dall'art. 29 del vigente c.c.l. 1.12.2008 e ss.mm.;
- di far riserva di determinare con successivo provvedimento il trattamento di fine servizio spettante alla medesima dipendente.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni.

LC

IL SEGRETARIO GENERALE
Michael Mayr

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).